

# SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 18/03/2024, n. 7228

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere-Rel.

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9522/2023 R.G.

proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE APPELLO di FIRENZE,  
-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI,  
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope  
legis.

-controricorrente e ricorrente incidentale-

contro

La.Mo. e In.Ba.

rappresentate e difese dall'avvocato BARONI SARA, come da procura speciale

in atti

-controricorrenti-

nonchè contro

SINDACO del COMUNE MONTALE, p.t. quale UFFICIALE DI GOVERNO

-intimato-

Avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 750/2022

depositato il 17/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal

Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE:

1.- La Corte d'appello di Firenze, con decreto depositato il 17 febbraio 2023, ha respinto il reclamo ex art.740 cod. proc. civ. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia proposto avverso il decreto emesso dal Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso Ufficio svolto ai sensi dell'art.95 d.P.R. n.396/2000, ai fini della rettifica dell'atto di nascita 53 parte II serie B del 18 luglio 2018 e della successiva annotazione apportata all'atto di nascita n.(Omissis) del (Omissis), entrambi iscritti nei registri di stato civile del Comune di Montale, laddove indicavano che An.La., nata a P il (Omissis), era figlia di La.Mo. e di In.Ba., anziché della sola La.Mo., ritenendo legittima l'annotazione, operata dall'Ufficiale di stato civile, sull'atto di nascita di An.La. (nata a seguito di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, accessibile in Spagna anche alle coppie di persone dello stesso sesso) dell'indicazione, quali genitori, oltre alla madre partoriente, La.Mo., di In.Ba., per dichiarazione di quest'ultima di riconoscimento di filiazione naturale alla quale aveva prestato consenso la madre biologica Segnatamente, per quanto interessa, la Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie in esame, a prescindere dalla veste formale attribuita dall'Ufficiale dello stato civile all'atto del 18 luglio 2018, veniva in rilievo la dichiarazione di riconoscimento del figlio tipicamente prevista dall'art.254 cod. civ., seguita dalla pedissequa annotazione in calce all'atto di nascita della

minore, avente funzione di pubblicità meramente dichiarativa, e, pertanto, un complesso di atti insuscettibile di contestazione mediante lo strumento della richiesta di rettificazione. Sulla scorta di tale inquadramento, ha, quindi, affermato che - alla luce dello specifico oggetto della contestazione - avrebbe dovuto piuttosto trovare ingresso il rimedio previsto dall'art.263 cod. civ., integrante il modello di tutela teoricamente diretto alla rimozione dello status filiationis, secondo le forme del procedimento contenzioso.

Ha, pertanto, ritenuto che le deduzioni svolte dalla Procura della Repubblica circa l'irricevibilità da parte del pubblico funzionario della dichiarazione di riconoscimento ex art. 254 cod. civ. avessero valore solo teorico, costituendo un fatto l'acquisizione di tale manifestazione di volontà, ed ha concluso che gli effetti della dichiarazione di riconoscimento non erano rimuovibili con lo strumento processuale adottato di rettifica dell'atto di stato civile ex art.95 d.P.R. n. 396/2000, rigettando il reclamo.

La Procura Generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso con un mezzo.

Il Ministero dell'interno ha replicato con controricorso ed ha svolto ricorso incidentale con due mezzi.

La.Mo. e di In.Ba. hanno presentato controricorso illustrato da memoria.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale.

#### CONSIDERATO CHE:

2.- L'unico motivo del ricorso principale della Procura Generale presso la Corte di appello di Firenze, con cui è stata denunciata la violazione degli artt.254 cod. civ. e 7, 11, 12, 29-20, 42 e 95-96 del d.P.R. 396/2000, nonché della legge n. 40/2004, ed il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero dell'Interno, con cui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 95 d.P.R. 396/2000, per avere la Corte d'Appello ritenuto gli atti impugnati, insuscettibili di contestazione mediante lo strumento della richiesta di rettificazione ex art. 95 d.P.R. 396/2000, ritenendo applicabile il rimedio previsto dall'art. 263 cod. civ., vanno trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti.

3.- Come questa Corte ha già più volte affermato, con orientamento costante, il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato originariamente dal R.D. n. 1238 del 1929 (ordinamento dello stato civile) e oggi dal d.P.R. n. 369/2000, artt. 95 e ss., è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui esso sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà, secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso; e giammai allorché a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, dedotta una controversia di "stato", dovendo tale questione essere risolta in un giudizio, contenzioso, nelle forme del rito ordinario di cognizione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati a contraddire alla domanda, a fronte della natura non contenziosa del procedimento di rettificazione (cfr. Cass. nn. 12746/1998, 2776/1996, 10519/1990, 7530 /1986, 1204/1984).

Peraltro, la rettificazione degli atti di stato civile è stata sempre ritenuta non limitata alla sola correzione degli errori materiali che siano commessi nella formazione degli Atti di stato civile, dovendo l'espressione "rettificazione richiesta dall'interesse pubblico" essere riferita in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso e può ricomprendere la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, ed anche la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto (Cass. nn.1204/1984, 16567/2021, 511/2023).

Il principio è stato ribadito in riferimento alla disciplina vigente, dettata dall'art. 95 del d.P.R. n.369/2000 (Cass. n. 21094/2009 e, di recente, Cass. n. 13100/2019).

Questa Corte, infine, con altre successive ordinanze n. 23319/2021 e nn.7413/2022, ha ulteriormente chiarito, proprio nell'ambito di giudizi che, come il presente, non traevano origine dall'impugnazione da parte di un interessato del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita, ma dalla domanda, proposta dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n.369/2000, di "cancellazione" della trascrizione già effettuata, in quanto fondata sull'allegazione della contrarietà della trascrizione alla disciplina dettata da disposizioni nazionali, che tale domanda trae origine da una difformità tra la situazione di fatto, quale dovrebbe essere nella realtà secondo la predetta disposizione, e quella annotata nel registro degli atti di nascita, causata da un errore asseritamente compiuto in sede di trascrizione, e non dà pertanto luogo ad una controversia di stato, ma proprio ad una delle controversie previste dal d.P.R. n. 369/2000 (cfr. Cass. n. 7413/2022; Cass. n. 21094/2009; Cass. n. 2776/1996; Cass. n. 10519/1990).

Nel caso in esame, pertanto, come già affermato da Cass. n. 7413/2022, deve ritenersi che l'unico strumento utilizzabile, ai fini della contestazione della legittimità della annotazione sull'atto di nascita operata dall'Ufficiale di stato civile, dev'essere individuato nel procedimento di rettificazione, la cui funzione, collegata a quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile ed alla natura dichiarativa propria delle annotazioni in essi contenute, aventi l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art.451 cod. civ, ma non costitutive dello status cui i fatti da esse risultanti si riferiscono, esclude peraltro l'idoneità della decisione ad acquistare efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del rapporto giuridico di filiazione.

Peraltro, nella specie, oggetto dell'annotazione in contestazione, a cura dell'Ufficiale dello stato civile, è la dichiarazione di riconoscimento effettuata dalla madre intenzionale. Ora, il riconoscimento, ai sensi dall'art. 254 cod. civ., va effettuato in forma pubblica e quindi annotato sull'atto di nascita nei registri di stato civile, ma l'efficacia giuridica dell'annotazione è di norma quella di pubblicità-notizia o di pubblicità dichiarativa, ai fini dell'opponibilità a terzi, vale a dire l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art.451 cod. civ., non anche quella costitutiva dello status (cfr. Cass. Sez. U. n. 12193/2019). Ne consegue che l'erronea annotazione operata dall'Ufficiale di stato civile, laddove si deduca la non corrispondenza tra la situazione di fatto reale - quale avrebbe dovuto essere, secondo la previsione di legge - e quella risultante dall'atto dello stato civile, può essere eliminata con l'azione di rettificazione.

4.- Resta assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale -concernente la dedotta violazione e falsa applicazione degli art. 29, commi 4 e 8 e art. 11, comma 3 del d.P.R. n. 396/2000 e degli articoli 1,4,5,8,9 e 12 della legge 40/2004 - proposto da Ministero dell'Interno in via subordinata, solo in caso di decisione della controversia nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

5.- In conclusione, il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale vanno accolti, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; il decreto va cassato e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il riesame e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196/2003, art. 52.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità;

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196/2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 18 Marzo 2024.